

Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici

Dicembre 2021

Sommario

Premessa	3
Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione	4
Articolo 2 - Requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione	4
Articolo 3 - Istituzione di un marketplace per i servizi di conservazione	5
Articolo 4 - Iscrizione al marketplace per i servizi di conservazione e verifica dei requisiti...5	
Articolo 5 - Cancellazione dal marketplace.....	6
Articolo 6 - Durata dell'iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione.....	6
Articolo 7 - Verifica dei requisiti dei conservatori non iscritti al marketplace	7
Articolo 8 - Schema per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione	7
Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finali	8
Allegati	9

Premessa

Il Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito con Legge n. 120/2020, ha apportato numerose modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), tra cui alcune relative al servizio di conservazione dei documenti informatici. In particolare l'articolo 34, comma 1-bis, prevede che:

“Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

- a) all'interno della propria struttura organizzativa;
- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.”.

La conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni da parte di soggetti esterni deve, quindi, uniformarsi - nel rispetto della disciplina europea - alle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché ad un regolamento, adottati entrambi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che segnano il superamento del precedente meccanismo di accreditamento dei conservatori.

In quest'ottica, il presente regolamento determina i nuovi criteri per la fornitura del servizio di conservazione dei documenti informatici, fissando in un apposito allegato i requisiti generali nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione necessari per la fornitura del servizio, ad integrazione di quanto già definito nell'ambito delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico, emanate a settembre 2020.

Il regolamento prevede, altresì, l'istituzione di un marketplace per i servizi di conservazione cui possono iscriversi i soggetti, pubblici e privati, che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni. L'iscrizione al marketplace non è obbligatoria ma i conservatori che intendono partecipare a procedure di affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni devono ugualmente possedere i requisiti previsti nel presente regolamento e sono sottoposti all'attività di vigilanza di AgID.

Articolo 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento e i relativi allegati individuano, nel rispetto della disciplina europea e in attuazione dell'art. 34, comma 1-bis, lett. b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (d'ora in poi "CAD"), i requisiti generali nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione che devono possedere i soggetti, pubblici e privati, ai fini dello svolgimento del servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni. Restano esclusi i servizi di conservazione a lungo termine disciplinati dal Codice dei Beni Culturali e le conseguenti attività di vigilanza e sanzionamento.
- 2) Ai sensi degli artt. 34 e 44 del CAD, e in conformità alle Linee guida di AgID sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico, la conservazione dei documenti informatici deve avvenire in modo che:
 - a) il sistema di conservazione assicuri, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità;
 - b) i soggetti, pubblici o privati, che erogano il servizio di conservazione per conto delle pubbliche amministrazioni, offrano idonee garanzie organizzative, tecnologiche e di protezione dei dati personali e assicurino la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.
- 3) Il presente regolamento e i relativi allegati, per le finalità indicate al comma 1, definiscono, altresì, la procedura per l'iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione.

Articolo 2 - Requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione

- 1) I soggetti che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni devono possedere i requisiti generali nonché i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione specificati all'interno dell'allegato A al presente regolamento, denominato "Requisiti per l'erogazione del servizio di conservazione per conto delle pubbliche amministrazioni".
- 2) Il possesso dei predetti requisiti è condizione per l'iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 3 - Istituzione di un marketplace per i servizi di conservazione

- 1) I soggetti, pubblici o privati, che intendono erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni possono richiedere l'iscrizione al marketplace per i servizi di conservazione, che sarà istituito da AgID attraverso un'apposita piattaforma.
- 2) L'iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione non è obbligatoria. Le amministrazioni possono avvalersi di conservatori non iscritti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 4 - Iscrizione al marketplace per i servizi di conservazione e verifica dei requisiti

- 1) Il conservatore interessato all'iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione provvede a trasmettere apposita richiesta tramite la piattaforma AgID dedicata.
- 2) AgID provvede sulla richiesta di iscrizione entro trenta giorni dalla sua ricezione a seguito di verifica formale della documentazione prevista dall'allegato A e dall'allegato B al presente regolamento.
- 3) In caso di documentazione erronea o incompleta AgID comunica al conservatore interessato i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di iscrizione. In tal caso, il termine di trenta giorni di cui al comma precedente è sospeso e inizia nuovamente a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta al conservatore interessato.
- 4) L'Agenzia potrà verificare in ogni momento il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al marketplace, secondo le modalità previste dal regolamento recante le modalità per la vigilanza ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lett. i) e per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 32-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. Le verifiche potranno essere avviate anche sulla base di segnalazioni formali indirizzate all'Agenzia da parte dell'Amministrazione cliente/utente del servizio di conservazione. L'Agenzia si riserva la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento delle attività di verifica. Qualora durante le attività di verifica dovessero

emergere elementi relativi a possibili violazioni della normativa sulla privacy, l'Agenzia ne informa tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali.

- 5) Il conservatore interessato si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni evento che modifichi il rispetto dei requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento, in un momento successivo alla richiesta di iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione. In ogni caso, spetta al Conservatore assicurarsi che la validità delle certificazioni persista per tutta la durata dell'iscrizione.

Articolo 5 - Cancellazione dal marketplace

- 1) L'Agenzia, nel caso di:
 - a) insussistenza, al momento della richiesta di iscrizione, di almeno uno dei requisiti di cui all'allegato A, accertata a seguito della verifica di cui all'art. 4, comma 4;
 - b) perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'allegato A;
 - c) riscontro da parte dei competenti organi di violazioni di norme relative al servizio di conservazione;

comunica al conservatore il preavviso di cancellazione dal marketplace dei servizi di conservazione con previsione di un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni. Nel caso di infruttuoso esperimento del termine o mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate, l'Agenzia procede, con provvedimento motivato, alla cancellazione del conservatore interessato dal marketplace dei servizi di conservazione disponendo in ordine alla relativa pubblicità del provvedimento.

- 2) Nei casi di cui al comma 1, il conservatore non può presentare una nuova richiesta di iscrizione se non siano venute meno le cause che hanno determinato la cancellazione.
- 3) Restano ferme le sanzioni comminabili da AgID ai sensi dell'art. 32-bis del CAD.

Articolo 6 - Durata dell'iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione

- 1) Salvo i casi di cancellazione, l'iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione ha durata pari a 48 mesi a decorrere dalla data di iscrizione.
- 2) Nei 60 giorni precedenti alla scadenza dell'iscrizione, il conservatore provvede a fornire, tramite la piattaforma AgID dedicata, le informazioni e la documentazione

qualora modificate, e una dichiarazione che attesta che non è occorso altro o, in assenza di modifiche, alcun evento che abbia modificato il rispetto dei requisiti di cui all'allegato "A" al presente regolamento. Per effetto della corretta acquisizione tramite la piattaforma AgID dedicata, delle informazioni, della documentazione e della dichiarazione di cui al periodo precedente, l'iscrizione è rinnovata automaticamente per ulteriori 48 mesi.

- 3) L'Agenzia si riserva di effettuare le verifiche previste all'articolo 4, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 7 - Verifica dei requisiti dei conservatori non iscritti al marketplace

- 1) Le amministrazioni che affidano il servizio di conservazione dei documenti informatici a soggetti non iscritti al marketplace dei servizi di conservazione hanno l'obbligo di trasmettere ad AgID i relativi contratti entro trenta giorni dalla stipula affinché l'Agenzia possa svolgere le attività di verifica dei requisiti generali nonché dei requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione di cui all'allegato A al presente regolamento.
- 2) L'Agenzia, fatte salve le sanzioni comminabili ai sensi dell'art. 32-bis del CAD, comunica senza indugio l'esito delle verifiche di cui al comma precedente all'amministrazione interessata che adotterà i provvedimenti conseguenti.

Articolo 8 - Schema per la stesura del piano di cessazione del servizio di conservazione

- 1) Il piano di cessazione, che deve essere allegato alla richiesta di iscrizione al marketplace dei servizi di conservazione, fa parte degli elementi di valutazione del possesso dei requisiti ed è valutato in base alla sua conformità ai contenuti indicati nell'allegato B.
- 2) Entro il ventesimo giorno da ogni eventuale modifica o integrazione, la nuova versione del piano di cessazione deve essere trasmesso ad AgID per l'approvazione.
- 3) Il Conservatore di documenti informatici che intende cessare l'attività di conservazione avvia tale procedura dandone comunicazione ad AgID e all'amministrazione committente almeno 60 giorni prima della data di cessazione.

- 4) La comunicazione, predisposta in formato elettronico e firmata digitalmente dal legale rappresentante del conservatore, è trasmessa con strumenti idonei alla verifica della consegna ed è corredata dal documento di programmazione delle attività di cessazione.
- 5) Lo schema riportato nell'allegato B ha lo scopo di guidare il conservatore di documenti informatici nella stesura del piano di cessazione, garantendo omogeneità di struttura e completezza delle informazioni necessarie per la corretta conduzione delle attività per la cessazione del servizio di conservazione.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finali

- 1) Il presente regolamento è pubblicato sulla sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'AgID, e della pubblicazione è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022 e, a partire da quella data, è abrogata la circolare AgID 10 aprile 2014, n. 65 "Modalità per l'accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici".
- 3) I contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono validi sino al termine di scadenza previsto, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di verificare il possesso dei requisiti di cui all'allegato A al presente regolamento e richiedere ai conservatori di acquisire, entro un congruo termine, uno o più requisiti eventualmente mancanti.

Allegati

ALLEGATO A “Requisiti per l’erogazione del servizio di conservazione per conto delle pubbliche amministrazioni”.

ALLEGATO B “Piano di Cessazione del servizio di conservazione dei documenti digitali”.

IL DIRETTORE GENERALE